

La responsabilità dell'intermediario nella gestione dei rifiuti: la giurisprudenza più recente.

La gestione dei rifiuti rappresenta un'attività estremamente complessa per cui non è semplice definire un quadro delle competenze e delle relative responsabilità in capo alle diverse figure professionali direttamente coinvolte.

Sinteticamente si può affermare che essa comprendendo attività attribuibili a soggetti diversi, ognuno di essi risponderà nell'ambito della propria sfera di responsabilità.

Ne consegue che tutti i soggetti che intervengono nell'ambito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi poste in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento, sia attraverso la verifica della regolarità dei formulari, sia attraverso la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte dei soggetti al quale i rifiuti sono conferiti.

In tale contesto di corresponsabilità per cui rispondono solidamente tutti gli attori della filiera di gestione dei rifiuti si inserisce anche la figura dell'intermediario senza detenzione il cui ruolo seppur solo eventuale, non lo esime dall'assumere una

posizione autonoma di garanzia ma al contempo anche una posizione di corresponsabilità per l'intera filiera.

Un significativo contributo nel delineare il ruolo ma soprattutto la responsabilità di questa figura è stato dato sia dalla dottrina più accreditata che dalla recente giurisprudenza in cui si inserisce senza dubbio la Corte di Cassazione con la sentenza n.30582 del 3 agosto 2022, sez.III, con la quale, nel pronunciarsi sulla responsabilità delle diverse figure coinvolte nel caso sottoposto al suo giudizio di legittimità, viene delineato il ruolo dell'intermediario senza detenzione che si pone come anello di congiunzione tra i diversi protagonisti del ciclo di gestione dei rifiuti, in quanto gestendo rapporti commerciali con più impianti di recupero /smaltimento, permette al produttore di conferire all'impianto più idoneo a trattare i propri rifiuti: di qui la definizione del suo ruolo di anello di congiunzione.

Partendo dalla definizione di cui all'art.183, comma 1 lett.1), che definisce l'intermediario come qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento per conto di terzi, si evince che egli nel fornire indicazioni al produttore circa l'impianto presso cui conferire, entra in maniera diretta e

causale nel ciclo di gestione dei rifiuti al contrario della figura del consulente che fornisce mera assistenza al produttore/detentore, lasciando che sia quest'ultimo a

disporre il recupero o lo smaltimento e ad assumersene la responsabilità.

Del resto anche la dottrina più accreditata concorda nel ritenere che l'intermediario nello svolgere funzioni dispositive per conto di altri assume il ruolo di mandatario cioè colui al quale vengono trasferiti i poteri di gestione sul rifiuto potendo, così, compiere uno o più atti giuridici per conto del mandante (produttore/detentore).

In sintesi l'intermediario, in forza di un contratto di mandato, operando in nome proprio ma per conto di terzi, si impegna ad individuare i soggetti dotati delle idonee autorizzazioni (trasportatori ed impianti di destino) al fine di gestire i rifiuti del produttore (mandante).

Le conclusioni a cui è giunta la giurisprudenza e pienamente condivisa dalla dottrina è che l'intermediario, al pari degli altri soggetti della filiera, assume una posizione di corresponsabilità ma al contempo anche una autonoma posizione di garanzia correlata e commisurata al suo potere di controllo e vigilanza sull'agire degli altri attori della filiera con cui si relaziona e ciò significa che egli risponderà personalmente solo nel caso in cui non abbia correttamente adempiuto al proprio potere di vigilanza e controllo oppure nel caso di concorso diretto.

Da ciò discende che l'intermediario non si sostituisce negli obblighi e nelle relative responsabilità al produttore del rifiuto e al gestore dell'impianto di destinazione; sul produttore grava l'onere della classificazione del rifiuto a cui spetta la corretta attribuzione del codice e delle eventuali caratteristiche di pericolo e a confermare l'esclusiva responsabilità del produttore concorre l'art.193 nella parte in cui dispone che "nella formulazione del Fir, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel Fir dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza".

Di conseguenza l'intermediario, rispetto ai poteri ed oneri che gravano sul produttore, deve limitarsi a verificare che la classificazione fatta dal produttore che gli ha affidato il mandato sia verosimile e quindi compatibile con l'attività svolta dal produttore così come i documenti prodotti dal medesimo produttore che accompagnano il rifiuto.

In conclusione, in forza del mandato conferitogli dal produttore del rifiuto, l'intermediario si limita a trovare un impianto idoneo a

trattare il rifiuto che è stato a monte prodotto, classificato e caratterizzato dal mandante.

Analogamente circoscritta è la responsabilità dell'intermediario rispetto all'altro attore della filiera e cioè al gestore dell'impianto in quanto è su quest'ultimo che gravano gli oneri di gestione dello stesso e la legittimità del proprio operato rispetto all'autorizzazione di cui è titolare e delle eventuali difformità rispetto alle prescrizioni dell'autorizzazione medesima.

Pertanto sull'intermediario, dovendo individuare il soggetto dotato di idonei titoli abilitativi a gestire i rifiuti del produttore, grava l'onere di vigilanza e controllo in merito al possesso delle legittime autorizzazioni da parte del soggetto che dovrà gestire il trattamento del rifiuto e quindi dovrà verificare che l'autorizzazione sia vigente, che contenga i rifiuti che devono essere conferiti e che sono stati classificati e caratterizzati dal produttore, che contenga le operazioni di recupero/smaltimento a cui il produttore intende avviare il rifiuto, ed infine, ad operazioni concluse, controllare la documentazione di tracciabilità per garantire al produttore l'avvenuta operazione di conferimento.

Da tale disamina si evince che ferma la sua posizione autonoma di garanzia rispetto alla gestione del rifiuto, ad essa si aggiunge una posizione di corresponsabilità che dovrà però essere valutata sulla base dell'adempimento del proprio ruolo di controllo e vigilanza su attività e operazioni poste in essere dal produttore e dal gestore dell'impianto di destinazione ovvero da coloro che hanno la disponibilità dei rifiuti; pertanto, al pari degli altri attori della filiera, l'intermediario non potrà essere ritenuto responsabile di illeciti commessi da coloro che precedono e seguono il proprio operato ogni qual volta è in grado di dimostrare di aver agito in base alla diligenza richiesta ovvero abbia agito senza colpa.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo

Esperto Ambientale

Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©

Per maggiori informazioni scrivere a

info@bsnconsulting42.it

www.bsnconsulting42.it